

## Edizione di mercoledì 9 Ottobre 2019

### AGEVOLAZIONI

**La prevalenza negli acquisti della Srl esclude l'accesso al forfettario**

di Fabio Garrini

### DICHIARAZIONI

**Il visto di conformità nel Modello Redditi PF e SP**

di Federica Furlani

### IVA

**Bike sharing escluso dal commercio elettronico**

di Sandro Cerato

### REDDITO IMPRESA E IRAP

**Casse automatiche iper ammortizzabili**

di Alessandro Bonuzzi

### REDDITO IMPRESA E IRAP

**Conservazione delle note spese dipendenti: ok alla dematerializzazione**

di Davide Albonico

## AGEVOLAZIONI

---

# **La prevalenza negli acquisti della Srl esclude l'accesso al forfettario**

di Fabio Garrini

Quando la società partecipata effettua una significativa quantità di acquisti da un socio, quest'ultimo vede preclusa la possibilità di **accedere al regime forfettario**; questo è il chiarimento principale contenuto nella [risposta all'istanza di interpello n. 398 di ieri](#), 8 ottobre.

Il controllo della Srl innesca la **causa di esclusione** ai fini dell'applicazione del regime agevolato *ex L. 190/2014*; tale controllo deve essere analizzato anche in termini di **rapporti economici tra socio e società**, in relazione **ai particolari vincoli contrattuali** intercorrenti tra i due soggetti.

## Il controllo delle Srl

La nuova definizione, introdotta dal 2019, della **causa di esclusione** relativa al possesso di partecipazioni in Srl ([articolo 1, comma 57, lett. d, L. 190/2014](#)), è nella sua logica ben nota e pregiudica la possibilità di applicare il regime forfettario al contribuente, quando **contemporaneamente sia esercitato il controllo nella Srl e questa svolga attività riconducibile a quella esercitata dal socio** (quest'ultimo requisito va valutato in termini di **inclusione dei codici attività** di socio e società nella **medesima sezione Ateco**, nonché per il fatto che il socio fatturi alla società, la quale si **deduce il costo evidenziato nella fattura ricevuta**).

Proprio sul tema del **controllo** si stanno susseguendo ripetuti chiarimenti (non sempre univoci) da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Il controllo, normalmente, si manifesta tramite la **maggioranza dei voti in assemblea ordinaria**, ma può essere integrato anche nel caso in cui vi sia una **influenza dominante** (in particolare, quando la partecipazione è nella misura del **50%**), mentre pare di potersi escludere l'esistenza di un controllo quando la percentuale di partecipazione sia **inferiore alla suddetta percentuale** (per approfondimenti sul punto si rinvia al precedente contributo "[Regime forfettario precluso con partecipazione al 50% in Srl](#)".)

Così pure è scontato che il controllo vada verificato tenendo in considerazione le quote di partecipazione detenute dai **familiari** del socio.

Poco chiaro è invece come si possa verificare, per l'esame che stiamo conducendo, un controllo per **influenza dominante di altro soggetto** "in virtù di particolari vincoli contrattuali" ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 3\), cod. civ.](#)

Anzi, sul punto si è avuto modo di leggere posizione davvero singolari, quale quella proposta dall'Agenzia delle Entrate nella [risposta all'istanza di interpello n. 334 del 08.08.2019](#): "Tuttavia, l'istante ha precisato che potrebbero essere presenti nell'anno rapporti economici tra lo stesso e la società di cui è socio di cui si tratta (in particolare, prospetta di **fatturare una percentuale che potrebbe essere fino al 50% dell'intero fatturato annuo**). Al riguardo si osserva che non è da escludere che nel caso in esame possa essere integrato il controllo di fatto, qualora l'istante ponga in essere il comportamento prospettato, circostanza comunque che richiede un esame fattuale che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello".

Pur notando l'utilizzo dei condizionali, non si capisce che tipo di **particolari vincoli contrattuali** possano esservi quando il socio fattura, addirittura anche il 100%, **nei confronti della società**, quando tali acquisti sono **modesti in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti**; quello richiamato pare un **parametro del tutto irrilevante** ai fini di tale indagine.

Sul punto contribuisce a far chiarezza la [risposta all'istanza di interpello n. 398 del 08.10.2019](#) in commento, nell'ambito della quale la **verifica della significatività dei rapporti contrattuali viene spostata in capo alla società partecipata**: "Tuttavia, qualora siano presenti nell'anno 2019 rapporti economici tra lo stesso e la società di cui è socio (da cui emerge, a mero titolo esemplificativo, che l'istante è l'unico o il principale fornitore della società, ad esempio attraverso un confronto tra il fatturato dell'istante e la totalità degli acquisti per servizi da parte della società di cui è socio), non è da escludere che possa essere integrato il controllo di fatto dell'istante sulla società di cui è socio".

Quindi, in sintesi, non rileva il fatto che il socio fatturi principalmente (o anche esclusivamente) alla società partecipata, ma, piuttosto, **quanto questo fatturato pesa in capo a tale società, in relazione al totale degli acquisti**.

Inoltre, va osservato, tale prevalenza degli acquisti non è di per sé sufficiente a far scattare la causa di esclusione, ma, al contrario, è da considerarsi **esclusivamente come una spia**, un elemento segnalazione di un possibile controllo ex [articolo 2359, comma 1, n. 3\), cod. civ.](#), che comunque andrebbe indagato e ponderato nei fatti, sulla base della **complessiva situazione della società**.

Quindi, va detto, **nessun automatismo** nell'esclusione del socio (l'Agenzia utilizza giustamente il condizionale anche in questo caso), sotto il profilo del controllo, anche nel caso in cui il suo fatturato sia **interamente indirizzato nei confronti della società partecipata**.

Certamente, al ricorrere di tale situazione, il socio dovrebbe valutare **con più cautela** la propria posizione.

Seminario di specializzazione

## IL PROCESSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## DICHIARAZIONI

### ***Il visto di conformità nel Modello Redditi PF e SP***

di Federica Furlani

I crediti che risultano dal modello Redditi possono essere utilizzati **in compensazione dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta** per cui deve essere presentata la dichiarazione; tuttavia, i contribuenti che utilizzano in compensazione **crediti superiori a 5.000 euro** annui devono poi richiedere ed ottenere obbligatoriamente **il visto di conformità** relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Con riferimento alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e società di persone, la compensazione riguarda le imposte sui redditi, le relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l'imposta regionale sulle attività produttive.

Dal 2018 non tutti i contribuenti incorrono nell'obbligo: **i soggetti che applicano gli Isa**, e che conseguono un **livello di affidabilità fiscale almeno pari ad 8**, ne sono esonerati ([articolo 9-bis, comma 11, lett. a\), D.L. 50/2017](#)) e possono utilizzare **in compensazione orizzontale** i crediti relativi alle imposte dirette risultanti dal Modello Redditi 2019, riguardanti il periodo di imposta 2018, con gli altri debiti tributari.

A tal fine **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità** trova applicazione per le compensazioni fino al **limite massimo di 20.000 euro**.

Nel **frontespizio dei modelli Redditi PF 2019** che ci apprestiamo a trasmettere entro il prossimo novembre, nel caso di apposizione del visto di conformità, va sottoscritta l'apposita sezione.

<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b> Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	Esonero dall'apposizione del visto di conformità
		<b>FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA</b>

Negli specifici campi vanno riportati il **codice fiscale del responsabile del CAF** e quello relativo allo stesso **CAF**, oppure va riportato il **codice fiscale del professionista** che rilascia il visto di conformità e che deve inoltre **apporre la propria firma**.

La casella **“Esonero dall'apposizione del visto di conformità”** deve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall'apposizione del visto di conformità per aver raggiunto il livello di affidabilità fiscale Isa di cui sopra.

Per quanto riguarda i **controlli** che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità, essi sono finalizzati ad evitare **errori materiali e di calcolo** nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

Il rilascio del visto di conformità implica pertanto il riscontro della **corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione** e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto e i versamenti; inoltre, **per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili**, i controlli implicano la verifica della **regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili** obbligatorie e la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Come precisato dalla [circolare AdE 28/E/2014](#) “*I riscontri non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché in ordine all'ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta*”.

L'**allegato A** della citata circolare contiene una **check-list** per illustrare gli adempimenti dei soggetti coinvolti nell'attività di controllo per ciascuna tipologia di dichiarazione interessata, precisando che i riscontri da porre in essere devono comunque intendersi non esaustivi e quindi **oggetto di integrazione**, ove necessario, da parte del soggetto che appone il visto di conformità, in base allo specifico caso.

In particolare, per quanto riguarda i crediti fiscali da **Dichiarazione Redditi PF e SP**, i controlli devono riguardare:

1. l'**esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori**;
2. la **regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori**;
3. il riscontro del **risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili**, che deve coincidere con quanto indicato nel rigo RF45 del quadro dichiarativo;
4. la corrispondenza delle **rettifiche fiscali** utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel **quadro RF del modello Redditi** ed alla relativa documentazione (se in **contabilità ordinaria**);
5. la corrispondenza dei **valori indicati nel quadro RG** del modello Redditi alla relativa documentazione (se in **contabilità semplificata**);
6. la corrispondenza dei valori indicati nel **quadro RE** del modello Redditi alla relativa documentazione;
7. il controllo documentale degli **oneri deducibili** indicati nel quadro RP;
8. il controllo documentale degli **oneri detraibili** indicati nel quadro RP;
9. il controllo documentale dei **crediti d'imposta**;
10. il riscontro dell'**eccedenza d'imposta emergente dal modello Redditi** dell'anno.

- precedente;
11. il controllo delle **compensazioni effettuate nell'anno tramite modello F24**;
  12. il **controllo delle ritenute d'acconto** indicate nel **rigo RN33** con le certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta;
  13. il controllo dei **pagamenti effettuati** con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo;
  14. il controllo di eventuali **perdite pregresse**, ad utilizzo limitato o parziale, utilizzate nell'anno e residue.

## IVA

---

### **Bike sharing escluso dal commercio elettronico**

di Sandro Cerato

Il **servizio di bike sharing**, fornito tramite l'utilizzo di un'apposita applicazione, **non rientra nell'ambito dei servizi che costituiscono commercio elettronico** con conseguente obbligo di certificazione del corrispettivo (in forma telematica a partire dal 2020 o mediante emissione della fattura).

È quanto emerge dalla lettura della [risposta all'istanza di interpello n. 396/2019](#) pubblicata ieri, 8 ottobre, dall'Agenzia delle entrate, in relazione ad un'istanza di interpello presentata da una società che gestisce il **servizio di bike sharing**.

Il servizio si sostanzia nella possibilità di utilizzare la bicicletta tramite la **scansione del QR code** presente sulle biciclette, che ne consente l'apertura a seguito del **pagamento tramite Paypal** oppure con **carta di credito**.

L'applicazione, scaricata sullo **smartphone** dell'utilizzatore, per lo più soggetto privato, consente quindi di utilizzare il servizio e di pagare il relativo corrispettivo.

La società istante chiede se, per tali servizi, sussista **l'esonero da qualunque obbligo di certificazione in quanto rientranti nel novero dei cd. "servizi elettronici"** resi a committenti privati di cui all'[articolo 22, comma 6-ter, D.P.R. 633/1972](#) per i quali l'[articolo 1 D.M. 27.10.2015](#) dispone l'esonero da qualsiasi obbligo di certificazione (fermo restando l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente).

Nell'istanza è precisato che in presenza di un **utente "privato" (non soggetto Iva)** la società si limita ad **annotare il corrispettivo nel relativo registro** di cui all'[articolo 24 D.P.R. 633/1972](#), mentre, in presenza di utente soggetto Iva, è emessa in **formato elettronico una fattura inviata tramite Sdi**.

L'interpello ruota, quindi, intorno alla possibilità di far rientrare o meno il servizio in esame nella **definizione di commercio elettronico** per il quale, come detto, sussiste **l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi** anche dopo l'introduzione della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi a far data dal 1° luglio 2019 (per coloro che nel 2018 hanno dichiarato un volume d'affari superiore ad euro 400.000) o dal prossimo 1° gennaio 2020 (per la generalità dei contribuenti).

L'Agenzia osserva che il **servizio di bike sharing**, così come descritto in precedenza, **non può rientrare nella nozione di commercio elettronico** (o meglio nei servizi elettronici resi a

committenti privati) poiché l'[articolo 7, paragrafo 1, Regolamento UE 282/2011](#) dispone che i **servizi elettronici** “comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, **corredato da un intervento umano minimo, e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione**“.

Rientrano quindi in tale ambito la fornitura di **siti e web hosting**, la **fornitura di software** e relativo aggiornamento, la **fornitura di testi, immagini e informazioni**, la **fornitura di musica, film, giochi**, nonché la **fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza**.

Nel caso di specie, poiché il servizio fornito non rientra nell'ambito di quelli resi in forma elettronica, la **società istante ha l'onere di certificare il corrispettivo** mediante scontrino o ricevuta fiscale, e, a partire dal prossimo 1° gennaio 2020, mediante **memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi** e rilascio al cliente del **documento commerciale**.

Inoltre, poiché la società istante è in possesso del codice fiscale del cliente, **potrebbe in ogni caso emettere facoltativamente la fattura**, anche laddove la stessa non sia stata richiesta dal cliente.

Per quanto riguarda il **documento commerciale**, l'Agenzia rimanda alle regole contenute nel [D.M. 07.12.2016](#), ricordando che il **formato cartaceo può essere sostituito, previo accordo con il cliente, dal formato elettronico**, a condizione che ne sia garantita **l'autenticità e l'integrità**.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Casse automatiche iper ammortizzabili**

di Alessandro Bonuzzi

L'agevolazione dell'iper ammortamento si rivolge a **tutte le imprese** che investono in **beni materiali strumentali nuovi** rientrati nell'ambito dell'**Industria 4.0**.

Il beneficio potrà riguardare gli investimenti che verranno effettuati fino al **31.12.2019** ovvero entro il **31.12.2020**, a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e avvenga il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nella sua ultima versione, ossia quella prorogata dalla **L. 145/2018**, l'**iper ammortamento** dà diritto a dedurre quote di ammortamento calcolate **incrementando il costo del bene agevolabile**:

- di **2,7 volte**, per gli investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- di **2 volte**, per gli investimenti **oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**;
- di **1,5 volte**, per gli investimenti **oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro**.

La **lista** dei beni che possono beneficiare dell'iper ammortamento è descritta nell'[allegato A della L. 232/2016](#) e si articola su **3 linee di azione**:

1. **beni strumentali** il cui funzionamento è controllato da **sistemi computerizzati** o gestito tramite opportuni **sensori e azionamenti**;
2. sistemi per l'assicurazione della **qualità** e della **sostenibilità**;
3. dispositivi per l'**interazione uomo macchina** e per il **miglioramento** dell'**ergonomia** e della **sicurezza del posto** di lavoro in logica «4.0».

Ad esempio, rientrano nella **prima categoria** di beni i **magazzini automatizzati** interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, giacché espressamente individuati dalla norma, e le **vending machine**.

In relazione ai distributori automatici, si ricorda che la [circolare MiSE 23 maggio 2018, n. 177355](#) ha chiarito che, siccome costituiscono dei **"negozi automatici"**, essendo in grado di prestare autonomamente (e automaticamente) il servizio e cioè la vendita di prodotti finiti in esse (fisicamente) contenuti, sono **assimilabili**, agli effetti della disciplina dell'iper ammortamento, proprio ai **"magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica"**.

Sono, invece, riconducibili alla **seconda categoria**, e in particolare agli “*altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica*”, le cosiddette **casse automatiche**, laddove siano **interconnesse** al sistema informatico dell’impresa con **caricamento da remoto** di istruzioni e/o *part program*.

Trattasi di strumenti che consentono di **automatizzare** l’esecuzione della **transazione** operata dal soggetto che è in cassa, il quale deve solo preoccuparsi di dichiarare la forma di pagamento e controllare la qualità del denaro inserito nella cassa.

Quando viene optata la transazione mediante **contanti**, la macchina si attiva attraverso un **collegamento ethernet** e si predisponde in attesa di ricevere il denaro. Una volta **inserito** il contante nella macchina, il sistema, cosiddetto di **cash management**, effettua un **riconoscimento automatico** delle monete e delle banconote e:

- identifica gli eventuali **falsi**, espellendoli di conseguenza;
- **contabilizza** il denaro;
- **mette in sicurezza** al proprio interno i contanti;
- eroga il **resto**, laddove dovuto;
- comunica l'**avvenuto saldo** al *computer* di cassa, ai fini dell’erogazione dello **scontrino**.

Insomma le casse automatiche rappresentano utili strumenti per farmacie, negozi e esercizi commerciali in genere, atteso che consentono di **evitare qualsiasi potenziale problematica che può insorgere dalla gestione del contante**, anche da parte dei dipendenti.

L’iper ammortamento, che in questo caso sarebbe probabilmente fruibile nella misura del 170%, rappresenta di certo un **incentivo** tutt’altro che marginale. Potrebbe essere l’occasione per “prendere due piccioni con una fava”.

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI  
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

Scopri le sedi in programmazione >

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Conservazione delle note spese dipendenti: ok alla dematerializzazione**

di Davide Albonico

I **rimborsi spese dei lavoratori dipendenti**, o degli amministratori, rappresentano per l'azienda una voce il più delle volte rilevante e di complicata gestione amministrativa, gestionale e fiscale.

Le norme relative a tale fattispecie sono racchiuse nel **Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir)** e, in particolare:

- nell'[articolo 51, comma 5](#), che disciplina il **trattamento fiscale in capo ai lavoratori dipendenti e assimilati** delle indennità e dei rimborси spese per le trasferte fuori dal territorio comunale;
- nell'[articolo 95, comma 3](#), che sancisce la **deducibilità di tali rimborси per il datore di lavoro**.

I diversi sistemi che il dipendente può utilizzare per il rimborso delle spese di viaggio, trasporto, vitto, alloggio, parcheggi, bar, mance, ..., sono:

- **rimborso analitico** o a piè di lista;
- **rimborso forfetario**;
- **rimborso misto**.

Tali diversi sistemi sono l'uno alternativo all'altro (cfr. [circolare 326/1997](#)) e la scelta di uno dei tre comporta necessariamente anche diversi **obblighi documentali e gestionali**; ad esempio, nel caso venga adottato il **metodo analitico**, il dipendente dovrà presentare al datore di lavoro una **nota spese** debitamente sottoscritta, indicando, oltre ai dati relativi alla trasferta e alla eventuale connessa autorizzazione, le **spese sostenute** ed **allegando la documentazione giustificativa** delle stesse.

Così come confermato dal **Ministero delle Finanze con la circolare 188/1998**, la nota spese costituisce per la società il **documento valido ai fini fiscali**, con ciò rendendo non necessario che i documenti giustificativi allegati siano intestati alla società o al dipendente, essendo pertanto considerati in ogni caso validi ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa.

Condizione tuttavia imprescindibile ai fini del **riconoscimento del costo** è che lo stesso sia facilmente **individuabile**, attraverso un'adeguata descrizione, anche ai fini di apprezzarne

**l'inerenza dello stesso all'attività d'impresa.**

Sono pertanto diversi i **documenti che un dipendente può allegare alla propria nota spese**, dalla fattura, alla ricevuta o scontrino fiscale, fino al semplice documento di viaggio (sia esso nominativo o anonimo).

La **documentazione originale deve essere conservata a cura dell'impresa**, allegando a ciascuna nota spese i vari documenti di supporto portati dal dipendente affinché, come detto, si possa rilevare la natura del costo sostenuto **in maniera chiara e inequivocabile**.

Tale documentazione dovrà essere **conservata**:

- **fiscalmente** fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta ovvero, allo stato attuale, entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione – settimo nei casi di omessa presentazione (cfr. [articolo 43 D.P.R. 600/1973](#));
- **civilisticamente per dieci anni** dalla data dell'ultima registrazione (cfr. [articolo 2220 cod. civ.](#)).

Come anche per altri documenti contabili, l'ordinamento nazionale prevede **due differenti modalità di conservazione** delle note spese: **cartacea e elettronica**.

Soffermandoci su questa seconda modalità, è difatti concesso all'impresa di gestire in maniera del tutto **dematerializzata le note spese dei dipendenti**, trasformando i documenti analogici in documenti informatici, purché venga garantita, affinché conservi rilevanza fiscale, **l'immodificabilità, autenticità ed integrità**.

Solo al completamento di una specifica procedura che consenta di ottenere un documento elettronico dall'analogico, con le caratteristiche anzidette, **il documento cartaceo potrà essere distrutto e smaltito**, fermo restando la **corretta conservazione** del documento informatico creato.

Tale procedura si differenzia a seconda del **tipo di documento da trasformare**:

- **documenti analogici originali unici**, per i quali è necessario l'intervento di un **pubblico ufficiale** che attesti la conformità all'originale delle copie informatiche ottenute;
- **documenti analogici originali non unici**, ovvero tutti quei documenti che trovano **corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali** o per i quali è comunque possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, i quali **possono essere trasformati in copie elettroniche anche senza intervento di un pubblico ufficiale**.

A tal riguardo, con la [risposta n. 388 del 20 settembre 2019](#), l'Agenzia delle Entrate – Divisione

Contribuenti, in seguito ad uno specifico interpello, è intervenuta fornendo alcuni **chiarimenti operativi** sulla corretta modalità di **gestione e conservazione delle note spesa e dei relativi documenti**.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, le note spese per il **rimborso analitico** ai dipendenti e collaboratori in trasferta, con i relativi giustificativi di spesa allegati, **possono essere dematerializzati e conservati in modalità elettronica**, in base alle disposizioni del **"Codice dell'amministrazione digitale"** in materia di conservazione dei documenti a rilevanza fiscale.

Nel caso in oggetto, la società istante, che si avvale di un elevato numero di dipendenti e professionisti operanti in trasferta, ed in relazione ai quali gestisce un corrispondente numero di note spese, **intende procedere alla dematerializzazione e conservazione sostitutiva delle stesse e dei relativi giustificativi** (ricevute di taxi, titoli di viaggio su mezzi di trasporto pubblico, copie cartacee di fatture ricevute da soggetti extra-UE etc.) attraverso uno specifico sistema informatico gestionale.

In particolare, il processo che la società istante ritiene corretto si sviluppa nelle seguenti fasi:

- **formazione del giustificativo informatico:** il dipendente fotografa il documento di spesa (lo scontrino, la ricevuta, il biglietto) direttamente con uno *smartphone* o un *pc*, e lo invia successivamente ad un centro di controllo. Una volta inviato per mail, il documento e? acquisito dal sistema in formato .pdf, trasferito in un'apposita "libreria", e **non può più essere modificato**. Difatti, una volta caricata, l'immagine può essere considerata un **documento informatico fiscalmente rilevante** ai sensi dell'[articolo 20, comma 1-bis, D.Lgs. 82/2005](#) (Codice dell'Amministrazione Digitale, C.A.D.), in quanto il **sistema associa il documento al suo autore e ne garantisce l'integrità, l'immodificabilità e la leggibilità**;
- **formazione della nota spese:** il dipendente forma la nota spese, **sottoscritta con una firma elettronica**, allegando le immagini dei giustificativi di spesa;
- **archiviazione:** solo a seguito della contabilizzazione e registrazione della nota spese, il sistema attiva il **processo di conservazione dei file** con le informazioni relative alle note spese ed ai giustificativi, non potendo più da questo momento essere modificate o cancellate;
- **conservazione sostitutiva:** la società istante invia i file con i dati da conservare al **responsabile della conservazione**, il quale appone la firma digitale e il riferimento temporale, al fine di garantire data, integrità e autenticità del documento informatico;
- **distruzione dei giustificativi analogici:** qualificando i documenti di spesa come degli **"originali non unici"**, la società istante ritiene di poter procedere pertanto alla loro dematerializzazione **senza l'intervento di un pubblico ufficiale** e di passare così alla loro distruzione e smaltimento.

L'Agenzia delle entrate, confermando il precedente orientamento delle [risoluzioni n. 161/E/2007](#) e [n. 96/E/2017](#) e, **condividendo quanto rappresentato nell'interpello dalla società istante**, afferma pertanto che i **documenti possono essere conservati solo elettronicamente e**

esibiti alle autorità in questo formato, avendo piena validità fiscale, con il solo **limite che, qualora si tratti di “documenti analogici originali unici”, la procedura informatica debba necessariamente prevedere l’intervento del pubblico ufficiale.**

Pur riconoscendo difatti che i **“documenti non unici”** costituiscono la **maggior parte dei giustificativi di spesa** perché presenti nella contabilità dell’emittente, vi possono comunque essere casi di documenti che non hanno tale evidenza nella contabilità dell’emittente (ad esempio documenti emessi da soggetti economici esteri di Paesi extra UE o con i quali non esiste una reciproca assistenza in materia fiscale, non potendo in questo caso l’Amministrazione finanziaria ricostruire il contenuto dei giustificativi attraverso **altre scritture o documenti in possesso dei terzi**).

La **stessa nota spese in formato analogico** può essere **considerata un documento originale “non unico”** se si utilizza una **modalità analitica di rimborso spese** ai dipendenti ed insieme alla nota spese sono conservati i **documenti giustificativi della stessa**.

*Special Event*

## I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)